

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 757

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, MEUCCI,  
PUMILIA, MOSCHINI, NOVELLINI**

*Presentata il 12 novembre 1976*

Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei  
Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici  
non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 22 dicembre 1975, n. 727: « Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », si è proceduto all'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione stessa, di una serie di servizi appaltati, soddisfacendo con ciò una vecchia aspirazione dei lavoratori ed una esigenza tecnica ed economica dell'Azienda.

A seguito della suddetta legge furono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unità, i dipendenti delle ditte appaltatrici occupati alla data del 31 dicembre 1974 e in forza alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 della legge n. 727 disponeva che, per godere di tale trattamento, i lavoratori interessati non dovevano aver superato « alla data di entrata in vigore della presente legge », il 50° anno di età, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi appaltati.

È chiaro che questo fatto ha creato uno stato di drammatico disagio in quei lavoratori che, avendo lavorato per lungo tempo sotto le ditte appaltatrici ed avendo superato i limiti suddetti di età, si troverebbero di punto in bianco sul lastrico.

Il problema, del resto, fu ben presente al momento dell'approvazione della legge n. 727, come si può chiaramente rilevare dalle dichiarazioni del relatore alla Commissione finanze e tesoro della Camera del 26 novembre 1975 e dall'andamento del dibattito.

Si può dire che la Commissione approvò in sede legislativa il provvedimento stante l'urgenza e l'attesa dei lavoratori interessati, riservandosi di esaminare e risolvere le eventuali esclusioni in un momento successivo.

È a questo che tende la presente proposta di legge.

Il problema fu già oggetto della proposta di legge n. 4299 della precedente legislatura, che tendeva a risolvere il problema attraverso la istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento.

La proposta suddetta, sul contenuto della quale fu espresso il consenso sia della Direzione dell'amministrazione dei monopoli, sia dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, fu discussa dalla VI Commissione il 31 marzo 1976 ed il 28 aprile 1976.

In quest'ultima riunione, dopo che il Governo aveva manifestato il suo consenso facendo però una diversa proposta dell'ar-

ticolato accolta dalla Commissione, veniva richiesto il passaggio in sede legislativa.

Purtroppo la fine della legislatura ha impedito la definitiva approvazione di un provvedimento che, oltre a sanare una incresciosa situazione umana, agevola anche l'Azienda dei monopoli nella sua attività, come appare dalle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo il 28 aprile 1976.

Per questo abbiamo ritenuto di presentare questa proposta di legge, che contiene gli emendamenti allora presentati dal Governo, sottolineando l'urgenza della sua approvazione.

Ci sembra utile fare presente che mantenendo il tetto massimo di 580 unità previsto dalla legge n. 727, il provvedimento attuale non comporta oneri di spesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonché i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di detto inquadramento saranno osservate tutte le altre condizioni e modalità stabilite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

### ART. 2.

Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727 e dalla presente legge, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facoltà di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessità, ai sensi della legge 3 marzo 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.